

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/CGF
(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. DE PATRE TIZIANO SEGUITO GARA L'AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. QUARTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/TERAMO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Quarta Alessandro annulla la sanzione dell'ammenda. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALC. GKOURMAS MARIOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GAVORRANO/BORGO BUGGIANO DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 155/DIV del 16.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gkourmas Marios. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete